

N. R.G. 10246/2014



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI

Il Tribunale di Cagliari, in persona del Dott.ssa Silvia Cocco, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 10246 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2014, promossa da

Parte_1

[...] **P.I.** *P.IVA_1* con sede in Quartu Sant'Elena, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Anna Maria Panigada che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv. Marcello Colamatteo;

DEBITORE OPPONENTE

contro

Controparte_1 (**P.I.** *P.IVA_2*) con sede in Milano, elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avv. Antonio Maxia, che la rappresenta e difende,

CREDITORE PROCEDENTE

e nei confronti di

Controparte_2, **GIA'** *Controparte_3*

[...] **INTERVENUTO contumace**

Oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615 II comma c.p.c.

La causa è stata decisa sulle seguenti

pagina 1 di 13

CONCLUSIONI

Nell'interesse dell'attrice **Parte_1** : “Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in accoglimento dei motivi su esposti:

- accertare e dichiarare la nullità di tutte le clausole di individuazione degli interessi all'interno dei contratti di mutuo per cui è causa, perchè poste in violazione degli artt. 1346, 1418, 1419, 1283 e 1284 c.c. (per indeterminatezza del tasso) con individuazione del tasso sostitutivo applicabile;

- accertare e dichiarare la nullità di tutte le clausole di determinazione degli interessi all'interno dei contratti di mutuo de quo a causa del superamento del tasso soglia usura nella determinazione degli interessi dovuti, formulate in violazione degli artt. 1815 co. II, 1346, 1418 e 1419 c.c., nonché per violazione dell'art. 1322 c.c. (Equilibrio e giustizia contrattuale in quanto non meritevole di tutela prevista dall'ordinamento giuridico), e, conseguentemente, accertare e dichiarare la gratuità dei mutui in parola,

- accertare e determinare l'esatto dare-avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo con applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 TUB e, in caso di applicazione dell'art. 1815, comma II, c.c., con eliminazione di tutti gli interessi, commissioni e spese determinati e/o applicati, che potrà essere effettuato sulla base dell'intera documentazione relativa ai contratti di mutuo in oggetto e per l'effetto:

- condannare la convenuta a restituire all'attrice in opposizione tutte le somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali creditori e la rivalutazione monetaria in favore dell'opponente;

- condannare la convenuta **CP_1** al risarcimento di tutti i danni, contrattuali ed extracontrattuali, materiali e morali, patiti e patendi dalla società “ **Parte_1** ” conseguenti alla illegittima segnalazione alla Centrale Rischi presso la Banca d'Italia.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di legge, compreso il 15% relativo alle spese forfettarie.”

Nell'interesse della convenuta **CP_4** : “si conclude perchè l’Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa conferma del rigetto dell'istanza di

sospensione dell'esecuzione, voglia:

In via principale:

- rigettare integralmente l'opposizione proposta, perché destituita di ogni fondamento in fatto e diritto;

In via subordinata:

Nella denegata ipotesi, salvo gravame, nella quale l'Ill.mo Giudice adito ritenesse che gli interessi di mora siano stati pattuiti in misura manifestamente eccessiva, ridurre gli stessi secondo equità ai sensi dell'art. 1384 c.c.

Con vittoria del compenso e delle spese, oltre accessori di legge”.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di precetto notificato in data 22.04.2010, la *CP_4* ha intimato alla società *Parte_1* il pagamento della somma di € 4.389.140,14 oltre le spese, competenze ed accessori ed interessi di mora dovuti, in forza del contratto di mutuo fondiario stipulato con atto del 28.12.1999 (rep. n. 401745) e atto di erogazione a saldo e quietanza del 09.02.2000 (rep. n. 403840) e del contratto di mutuo fondiario stipulato con atto dell'8.10.1997 (rep. 363443) e atto di erogazione a saldo e quietanza del 09.02.2000 (rep. n. 403839), muniti entrambi di formula esecutiva.

Successivamente, in data 22 maggio 2010, la *CP_4* ha sottoposto a pignoramento, per l'intera proprietà, un lotto di terreno con sovrastante complesso alberghiero composto da due fabbricati ad uso alberghiero denominati “*Hotel Setar e Grand Hotel Quattro Torri*” distinti nel N.C.T. di Quartu Sant'Elena al foglio 58, mappali 1235, 1478, 1476, 1477, 1479, 97,1236, 1238, 1239, 1242, 1240, 1243, 609, 608, 902, 606, 11/B, 1245, 1248, 1246, 1249, 1250, 1252, 1253, 1255, 1256, 1258, 1259, 1261, 1262, 118/F e nel N.C.E.U. al foglio 58 mappale 95, radicando la procedura esecutiva immobiliare R.ES 360/2010.

In data 14 marzo 2014 la *Parte_1* ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615, II comma c.p.c.

Con ordinanza del 31.10.2014 il Giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza cautelare di

pagina 3 di 13

sospensione, condannando la società *Parte_1* alla rifusione delle spese processuali ed assegnando alla stessa il termine di 30 giorni per l'instaurazione del giudizio di merito.

Con atto di citazione del 28.11.2014 la *Parte_1* ha convenuto in giudizio la [...] *Controparte_1* instaurando la fase di merito dell'opposizione all'esecuzione immobiliare di cui al n. 360/2010 R.E.S.

Parte attrice nella parte espositiva della citazione ha dedotto:

1) la nullità delle clausole determinative degli interessi inserite nel piano di ammortamento dei contratti di mutuo fondiario.

Le perizie econometriche commissionate dalla società *Pt_1* rileverebbero l'applicazione ai mutui fondiari in esame di un piano di ammortamento alla "francese".

Con riferimento al mutuo fondiario contraddistinto dal rep. 4010745, l'ammortamento alla francese a rate costanti ma a tasso variabile e con effetti anatocistici si evincerebbe dall'atto di erogazione a saldo stipulato il 09.02.2000, il quale stabilisce che le prime tre semestralità saranno costituite da soli interessi calcolati al tasso del 5,95 per cento annuo, le successive ventisette semestralità saranno costituite da quote di rimborso del capitale, secondo il piano di ammortamento che si allega sotto la lettera "A" e dalle relative quote di interessi da conteggiare al tasso di interesse determinato dalla somma dei seguenti addendi:

- 1) una quota fissa pari a punti uno a semestre costituita dalla commissione di intermediazione della parte mutuante;
- 2) una quota variabile costituita dal tasso semestrale pari alla metà del tasso nominale annuo, denominato EURIBOR.

Ove detto tasso EURIBOR a sei mesi non fosse comunque rilevabile, sarà sostituito dal tasso di rendimento, al lordo delle ritenute fiscali, dei BOT semestrali.

Detto tasso sarà calcolato in regime di capitalizzazione composta in base al prezzo medio ponderato di aggiudicazione comunicato dalla Banca d'Italia.

pagina 4 di 13

Qualora anche il rendimento BOT non fosse rilevabile l'EURIBOR sarà sostituito sulla base della media aritmetica delle quotazioni lettera dei depositi in euro a sei mesi rilevate per valuta 30 giugno e 31 dicembre.

Analoghe circostanze si sarebbero verificate con riferimento al secondo contratto di mutuo ipotecario a tasso fisso (rep. 363443) da estinguersi in n. 24 rate con periodicità trimestrale.

Tali clausole sarebbero nulle perché non soddisfano il requisito della determinatezza o determinabilità del loro oggetto, richiesto dalla disciplina dei contratti ex art. 1418, 1346 c.c. a pena di nullità.

Il calcolo dell'interesse nel piano di ammortamento dovrebbe essere trasparente ed eseguito secondo regole matematiche dell'interesse semplice e non di quello composto utilizzato appunto nell'ammortamento alla francese.

2) la natura usuraria del tasso di interesse applicato.

Con riferimento al contratto n. rep. 363443 l'opponente osserva che l'interesse praticato complessivamente nei contratti di mutuo fondiario sia superiore al tasso soglia che alla data della convenzione risultava essere pari al 14.09%.

Anche per quanto attiene il contratto rep. 401745 il tasso di mora pattuito sarebbe superiore al tasso soglia che alla data della convenzione risultava essere pari al 7,35%.

2. Nel resistere, la CP_4 ha dedotto i seguenti motivi:

1) Intervenuta prescrizione decennale.

Come statuito dalle Sez. Unite n. 244118/2010, la corresponsione delle rate del mutuo ha sempre natura solutoria e, pertanto, la prescrizione inizia a decorrere da ogni singolo pagamento.

2) Mancato assolvimento dell'onere della prova.

L'opponente non avrebbe assolto l'onere della prova, poiché le sue doglianze sono generiche e prive di riscontro.

pagina 5 di 13

L'asserita indeterminatezza del saggio degli interessi, che sembra riferirsi unicamente al contratto di mutuo del 28.12.1999, risulta smentita *per tabulas*, dato che l'atto di erogazione a saldo e quietanza del 09.02.2000 ne fissa la misura nella sommatoria di una quota fissa pari a un punto, maggiorata del tasso Euribor a 6 mesi.

In difetto di rilevazione del predetto indice è previsto il riferimento ai BOT a sei mesi e, in via del tutto residuale, alla media aritmetica delle quotazioni di alcuni istituti di credito europei.

Ad avviso dell'opposta, non si comprende quale sia l'indeterminatezza delle condizioni di cui discorre l'opponente, nemmeno con riguardo al contratto di mutuo stipulato l'8.10.1997.

3) Sul presunto anatocismo del mutuo e sull'ammortamento alla francese.

Dal contenuto della citazione avversaria non si desume quali siano state le irregolarità che avrebbero contraddistinto i piani di rimborso dei due finanziamenti.

Non vengono descritte le caratteristiche dell'ammortamento alla francese né si comprende se esso sia stato effettivamente applicato ai rapporti oggetto di causa.

4) Natura risarcitoria degli interessi di mora

L'opposta rileva che gli interessi corrispettivi e moratori sono due entità disomogenee che non è possibile raffrontare.

Nella denegata ipotesi in cui il Giudice adito ritenesse di dover parametrare i tassi di mora alla soglia ai fini dell'applicazione della normativa antiusura, si richiede comunque di non effettuare alcuna sommatoria tra i predetti tassi e quelli corrispettivi.

Secondo una corrente giurisprudenziale, seppur minoritaria rispetto a quella citata che riconduce i tassi moratori alla disciplina della clausola penale, solo la mora singolarmente considerata potrebbe essere raggugliata alla soglia (Trib. Napoli sez. II, 15 aprile 2014, Trib. Milano, ord. 28 gennaio 2014).

Dunque, non sarebbero dovuti interessi di mora nel caso in cui questi eccedessero il limite posto dalla normativa antiusura.

Infine, l'opposta segnala che nel caso di specie la soglia non sarebbe comunque superata, poiché in entrambi i contratti cui è causa la mora è stata pattuita in misura nettamente inferiore.

Difatti il contratto stipulato in data 28.12.1999 (rep. 401745) prevedeva un tasso del 5,1% per gli interessi moratori a fronte della soglia pari al 7,35%.

Parimenti nell'altro contratto di mutuo fondiario del 08.10.1997 (rep.363443), la mora era stabilita in misura del 5,25%, ben al di sotto del 14,09% della soglia.

3. All'udienza di prima comparizione del 9 febbraio 2016, il Giudice ha assegnato alle parti i termini *ex art. 183 c.p.c.* e ha rinviato, per la trattazione della causa ai sensi dell'art. 183 c.p.c., all'udienza del 17 gennaio 2017.

Le parti hanno provveduto al deposito delle memorie istruttorie.

In data 17 gennaio 2017, si è tenuta l'ordinanza di ammissione dei mezzi istruttori dove la parte attrice ha insistito per l'ammissione di C.T.U. al fine di rilevare le anomalie e i vizi afferenti ai citati rapporti di mutuo. La parte convenuta ha chiesto la fissazione di udienza di precisazione delle conclusioni con rigetto dell'istanza di CTU. Il Giudice si è riservato.

A scioglimento della riserva, il Giudice istruttore ha disposto la consulenza tecnica d'ufficio sui seguenti quesiti:

1) *accerti il c.t.u. l'esatto ammontare del credito vantato dalla Controparte_1 in virtù dei contratti di mutuo fondiario indicati in parte motiva alla data di notificazione dell'atto di precetto (20 aprile 2010) ed alla data prevista per il deposito della relazione, tenendo conto, in particolare, che esso sarà pari alla somma dei seguenti importi, che dovranno essere indicati separatamente:*

~ importo delle rate scadute prima del 20 aprile 2010 e rimaste impagate (con gli interessi corrispettivi al tasso convenzionale e sempre nei limiti del tasso soglia);

~ capitale residuo alla predetta data (pari alla differenza tra l'ammontare delle rate non ancora scadute e l'importo degli interessi corrispettivi ivi conglobati);

~ interessi di mora o al tasso convenzionale di mora indicato in contratto - ma sempre nei limiti del

pagina 7 di 13

tasso soglia - se questo non superava alla data della stipulazione del contratto il tasso soglia ordinario o quello maggiorato, calcolati esclusivamente sulla quota capitale di ciascuna rata scaduta prima del 20 aprile 2010 e non pagata, a far data dalla relativa scadenza; o allo stesso tasso previsto per gli interessi corrispettivi - ma sempre nei limiti del tasso soglia - se il tasso di mora superava alla data della stipulazione del contratto il tasso soglia ordinario o quello maggiorato, calcolati esclusivamente sulla quota capitale di ciascuna rata scaduta prima del 20 aprile 2010 e non pagata, a far data dalla relativa scadenza

~ interessi di mora –con gli stessi criteri– sul solo capitale residuo a quella stessa data (e non sull'ammontare complessivo delle rate con scadenza successiva al 20 aprile 2010).

In data 19 giugno 2018, il consulente d'ufficio dott. *Persona_1* ha depositato il proprio elaborato peritale nel quale ha rassegnato le seguenti conclusioni:

“Dall'analisi effettuata emerge che per entrambi i mutui il tasso corrispettivo al momento della pattuizione era al di sotto del Tasso Soglia Usura (Tabelle 1, 4 e 7).

Si precisa che la determinazione del tasso non è avvenuta al momento della stipula del contratto di mutuo, ma solamente nell'atto di erogazione a saldo e quietanza.

Diverso, invece, è il discorso riguardante il tasso di mora pattuito; in tal caso è necessario analizzare distintamente per i due mutui il risultato della verifica effettuata.

Per quanto riguarda il Mutuo 1, la previsione degli interessi di mora si trova all'art. 6 del contratto di mutuo ed in tale data (08/10/1997) il tasso di mora risulta essere al di sotto del Tasso Soglia (tabelle 2 e 5).

L'atto di erogazione a saldo e quietanza non contiene alcun riferimento agli interessi di mora; con la verifica effettuata a tale data (09/02/2000) si rileva un tasso di mora superiore al T.S.U. (tabelle 2 e 5).

Se la valutazione viene fatta con riguardo al tasso soglia maggiorato (3,15 punti), il tasso di mora pattuito risulta essere inferiore al Tasso Soglia Usura (tabelle 3 e 6).

Anche nel Mutuo 2 la pattuizione degli interessi di mora si trova nel contratto di mutuo (all'art. 7) e non in quello di erogazione a saldo e quietanza, ma la precisazione appare irrilevante in quanto in

entrambi i momenti il tasso di mora pattuito è superiore al T.S.U. (tabella 8).

Se la valutazione viene fatta con riguardo al tasso soglia maggiorato (3,15 punti), invece, il tasso di mora pattuito risulta essere in tutti e due i momenti inferiore al Tasso Soglia Usura (tabella 9).

In seguito al suddetto risultato e in ossequio a quanto richiesto dall'Ill.mo Giudice Istruttore, ritenuto di dover calcolare gli interessi di mora sulla quota capitale delle rate scadute prima del 20 aprile 2010 e sul capitale residuo alla medesima data, mediante applicazione degli interessi sia al tasso di mora convenzionale, che allo stesso tasso previsto per gli interessi corrispettivi.

Nel calcolo degli interessi si è previsto di depositare la presente relazione il 30 giugno 2018."

Il Giudice ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 22.01.2020.

L'udienza è stata successivamente differita al 19.01.2021.

Il Giudice Istruttore ha trattenuto la causa a decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.

A seguito del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, il Giudice, letti gli atti ed esaminati i documenti, ha rimesso la causa in istruttoria al fine di chiedere chiarimenti al consulente e ha fissato l'udienza del 07.10.2021 per la comparizione dei procuratori delle parti, disponendo il deposito dei chiarimenti richiesti in forma scritta entro il 20.09.2021.

Il Giudice designato per la prosecuzione della causa, letti i chiarimenti depositati dal ctu, ha trattenuto la causa a decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.

Va rilevato anzitutto che la prima doglianza è stata formulata da parte opponente in modo del tutto generico.

Come noto, il sistema di ammortamento alla francese prevede il rimborso a rate costanti posticipate, ciascuna delle quali è comprensiva di una quota capitale e di una quota di interessi calcolati sul capitale residuo ancora non restituito.

Il metodo garantisce una rata costante e la quota di interessi è più alta nel primo periodo e decresce nel corso dell'ammortamento, mentre la quota capitale è più bassa all'inizio e cresce progressivamente.

La giurisprudenza di merito pressoché unanime reputa legittima tale forma di ammortamento, non discendendo dalla sua applicazione alcuna forma di capitalizzazione vietata, in quanto il calcolo degli interessi di regola è effettuato sul capitale residuo, ovvero sul capitale che deve essere restituito al finanziatore. L'interesse non è produttivo di altro interesse poiché non viene accumulato al capitale, ma viene anzi da questo separato (cfr. Trib Bologna, 24/06/2017, n. 1292; Trib. Udine, 27/6/2016, n. 874).

In definitiva, sebbene gli interessi pagati dal mutuatario risultano alla fine di entità maggiore – in quanto nel mutuo alla francese il rimborso del capitale si realizza più lentamente – tuttavia il debitore gode del vantaggio di pagare rate sempre uguali e soprattutto evita il versamento delle rate più onerose all'inizio del finanziamento, quando è maggiore il capitale su cui rientrare ed è più alto l'importo degli interessi.

Come è stato più volte osservato dalla prevalente e condivisa giurisprudenza, *“il piano di ammortamento a rate costanti (e cioè «alla francese») non importa [...] automatica e surrettizia capitalizzazione di interessi e non è perciò in contrasto con il divieto di anatocismo né con i doveri di trasparenza [...]”* (da ultimo ABF Collegio Napoli 7.2.2023 n. 1224).

Nella specie non risulta che le clausole relative agli interessi siano indeterminate, posto che, con riguardo al contratto di mutuo del 28.12.1999, nell'atto di erogazione e quietanza del 9.2.2000 rep. 403840 racc. 26201 risulta fissata la misura nella sommatoria di una quota fissa pari a un punto, maggiorata al tasso Euribor a 6 mesi. Viene poi previsto che, in difetto di rilevazione del predetto indice, deve farsi riferimento ai BOT a sei mesi e, in ulteriore subordine, alla media aritmetica delle quotazioni di alcuni istituti di credito europei.

Allo stesso modo, con riguardo al mutuo del 8.10.1997, le modalità dell'ammortamento del mutuo sono disciplinate all'art. 3 e 6 dell'atto di erogazione a soldo e quietanza del 9.2.2000 rep.

pagina 10 di 13

403839 racc. 26200.

Il contratto contiene tutti gli elementi per la determinazione delle obbligazioni del mutuatario, rata per rata, e del rimborso della quota capitale e del pagamento periodico degli interessi sul capitale in godimento.

La seconda doglianza merita invece accoglimento con riferimento al superamento del tasso soglia usura con riferimento agli interessi di mora.

E' opportuno premettere che, ai fini dell'accertamento del superamento del tasso soglia, *“la disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraia sia dovuta in relazione al contratto concluso”* (Cass. S.U. 19597/2020).

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha precisato che per i contratti conclusi fino al 31/03/2003, come nella specie, il *“tasso soglia di mora”* coincide con il *“tasso soglia dei corrispettivi”*, atteso che i DD.MM. anteriori al D.M. 25 marzo 2003 (applicabile alle operazioni di credito dall'01/04/2003) non indicavano la maggiorazione media degli interessi moratori. La formula da seguire è la seguente: (T.E.G.M. x 1,5).

Ove l'interesse corrispettivo sia lecito e solo il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della soglia, solo questi ultimi sono illeciti e preclusi, ma resta ferma l'applicazione dell'art. 1224, co. 1, c.c., con la conseguente applicazione degli interessi di mora nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti.

Il consulente d'ufficio, nelle integrazioni depositate il 9.11.2021, con condivisibile metodo immune da vizi logici e giuridici, ha precisato che *“per entrambi i mutui il tasso corrispettivo al momento della pattuizione era al di sotto del Tasso Soglia Usura (Tabelle 1, 4 e 7)”*, mentre per il solo mutuo stipulato l'8.10.1997 il tasso di mora pattuito all'art. 6 del contratto *“risulta essere al di sotto del*

pagina 11 di 13

Persona 2 (tabelle 2 e 5)”, ma nell’atto di erogazione a saldo e quietanza del 9/02/2000 “*rileva un tasso di mora superiore al T.S.U. (tabelle 2 e 5)*”.

Con riguardo al secondo mutuo, il ctu ha rilevato che sia nell’art. 7 del contratto stipulato il 28.12.1999 relativo alla pattuizione degli interessi di mora sia nell’atto di erogazione a saldo e quietanza, “*il tasso di mora pattuito è superiore al T.S.U.*”

In conclusione, alla luce dei risultati della consulenza tecnico-contabile – che rileva l’usurarietà originaria dei mutui azionati dalla banca – l’opposizione all’esecuzione risulta essere parzialmente fondata e di conseguenza deve essere dichiarata la nullità della clausola del contratto di mutuo che prevede l’applicazione degli interessi di mora.

La conseguenza è che, ai sensi dell’art. 1815 comma 2 c.c., da applicare secondo l’orientamento sancito dalla citata sentenza S.U. n. 19597/2020, l’opponente è tenuto alla restituzione, oltre al capitale residuo, dei soli interessi convenzionali corrispettivi.

Risulta quindi corretto ai fini del decidere il ricalcolo effettuato in sede peritale nella relazione integrativa depositata dal C.T.U. in data 9.11.2021 nella misura di € 5.878.236,67 alla data di deposito della perizia in data 19.06.2018.

Deve essere respinta la domanda al risarcimento del danno in quanto generica e non supportata da idonei elementi probatori comprovanti l’asserito pregiudizio subito.

Le spese processuali del presente giudizio di opposizione vengono compensate per la metà e la restante metà posta a carico del convenuto e sono liquidate come in dispositivo secondo il valore minimo dello scaglione di riferimento di cui al D.M. 55/2014.

Le spese di CTU vengono definitivamente poste a carico delle parti nella stessa misura.

P.Q.M.

Il Giudice Unico del Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:

pagina 12 di 13

1. Accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto dichiara la nullità della pattuizione degli interessi moratori come regolata alla clausola di cui all'art. 7 del contratto stipulato il 28.12.1999 e dichiara che la pretesa debitoria della banca nei confronti dell'attore ammonta ad Euro 5.878.236,67 comprensiva di interessi di mora alla data del 19.06.2018 (deposito della perizia);
2. rigetta nel resto;
3. compensa le spese del giudizio per la metà e condanna parte opposta [...] *Controparte_1* al pagamento della restante metà da liquidarsi in favore di parte opponente *Parte_1* [...] in euro 16.035,00 oltre spese generali al 15%, IVA e c.p.a. come per legge.
4. pone le spese di CTU definitivamente a carico delle parti nella stessa misura.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.

Cagliari, 28.11.2024

Il Giudice
Dott.ssa Silvia Cocco